

REGOLAMENTO (CE) N. 263/2004 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2004

**che proroga di sei mesi l'applicazione del regolamento (CE) n. 1475/2003 sulla protezione delle
scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in una zona a nord-ovest
della Scozia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Le minacce immediate alla conservazione delle aggregazioni di coralli di acque profonde, note come «Darwin Mounds», avevano indotto la Commissione ad adottare il regolamento (CE) n. 1475/2003 sulla protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in una zona a nord-ovest della Scozia ⁽²⁾, sulla base delle procedure di emergenza di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(2) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce che le misure di emergenza hanno una durata massima di sei mesi e che la Commissione può decidere di prorogarle per un periodo non superiore a sei mesi.

(3) Al fine di garantire la protezione permanente dell'habitat in questione, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 ⁽³⁾ per quanto riguarda la protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della pesca a strascico in una zona a nord-ovest della Scozia ⁽⁴⁾.

(4) Il regolamento in questione non potrà essere adottato prima della scadenza del regolamento (CE) n. 1475/2003. Al momento attuale sono ancora presenti rischi per la conservazione delle «Darwin Mounds».

(5) È quindi opportuno prorogare di sei mesi le misure di emergenza di cui al regolamento (CE) n. 1475/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1475/2003 è prorogata fino al 22 agosto 2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 211 del 21.8.2003, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1).

⁽⁴⁾ COM(2003) 519.